

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 3



L'ASSEMBLEA

I compiti e le caratteristiche dell'assemblea degli associati di un Ente del Terzo Settore

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Compiti specifici, funzioni e doveri del consiglio direttivo e del presidente di una associazione

Il non profit in Italia è una galassia di organizzazioni diverse che operano per il bene comune, un mondo in trasformazione che agisce per rispondere ai bisogni delle comunità e che cambia insieme alla società. Ma quali sono le sue caratteristiche?

Secondo l'ultimo aggiornamento del Censimento permanente delle istituzioni non profit dell'Istat, al 31 dicembre del 2020 in Italia le organizzazioni erano oltre 360mila, nello specifico 363.499, con un incremento numerico annuo che si attesta intorno allo 0,2%.

Crescono i volontari – se ne contano 5,5 milioni (dato aggiornato al 2015) – ma anche i dipendenti, che sono oltre 870mila, 870.183 disegnando un nuovo scenario che si ramifica in forme vecchie e nuove di impegno civico e in iniziative di economia responsabile.

Gli enti non profit in Italia sono perlopiù associazioni: se ne contano oltre 309mila e rappresentano l'85,2% del totale ma che da un punto di vista occupazionale coprono solo il 19,6% dei lavoratori complessivi, con 170mila persone.

LA VOSTRA DOMANDA

Uno o più argomentazioni trattate nella mail specifica:
infoterzasettore@siaitalia.it

Il Codice del Terzo Settore nel trattare **dell'assemblea dei soci**, stabilisce che hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

A ciascun associato spetta un voto, ma nulla vieta che l'atto costitutivo o lo statuto attribuiscano più voti, sino a un massimo 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Salvo diversa disposizione statutaria, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante procura scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con numero d'iscritti inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero d'iscritti non inferiore a cinquecento.

Se l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedono, l'associato può intervenire in assemblea mediante mezzi i telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni con un numero d'iscritti non inferiore a 500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee, separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o in caso di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Le competenze a seguire elencate possono essere derivate dall'atto costitutivo o dallo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500: possono disciplinare le competenze in deroga, ma devono comunque rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed egualianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.



Le competenze inderogabili dell'assemblea sono:

- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvazione del bilancio;
- Deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberazione sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- Deliberazione sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal **Consiglio Direttivo**, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
- d) può eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente (se previsto a statuto) e nominare il segretario e il tesoriere;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- f) approvare il programma associativo;
- g) fissare il regolamento per il funzionamento interno dell'Associazione;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare i rimborsi delle spese a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.



PRESIDENTE

Al **presidente** dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci.

È comunque necessario sottolineare che nelle associazioni l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il presidente è uno dei componenti.

Quest'ultimo non può quindi prendere decisioni da solo.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale.

Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.

Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

È importante sottolineare infine che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi.

LA VOSTRA DOMANDA

Questa parte della newsletter è dedicata alle vostre domande e alle richieste di chiarimento che ricevo mensilmente nella mail specifica per l'assistenza relativa ai temi del Codice del Terzo settore, selezionando una o più domande che possano essere di aiuto a tutti i lettori.

Come aderire alla raccolta del cinque per mille e quali comunicazioni inviare?

Per iscriversi negli elenchi dei beneficiari del cinque per mille tenuti dai Ministeri del Lavoro, dell'Università, della Salute e dal Dipartimento per lo Sport, gli ETS, le Università e gli enti di ricerca scientifica, quelli che fanno ricerca sanitaria e le ASD devono presentare domanda per via telematica ai Ministeri citati o al Dipartimento per lo Sport per mezzo dei moduli presenti sui loro siti web.

In particolare, gli ETS possono presentare questa domanda contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS o successivamente ad essa (sempre online, accedendo al proprio account presso il Runts e procedendo all'inserimento di IBAN e provincia di tesoreria dell'associazione).

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, non possono che presentare la domanda di accreditamento per il cinque per mille tramite il RUNTS successivamente alla loro iscrizione nel Registro delle imprese. Anch'esse dovranno accedere al portale RUNTS tramite lo SPID o CIE del legale rappresentante dell'associazione.

Per ottenere il pagamento del contributo, gli enti beneficiari hanno l'obbligo, entro il 3 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, di comunicare alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per l'effettuazione del pagamento.

Gli enti beneficiari che non inviano i dati entro il termine citato nel capoverso precedente perdono il diritto a ricevere il contributo relativo all'esercizio di riferimento il cui importo è versato nuovamente nel fondo del bilancio dello Stato relativo al cinque per mille.



Chi sono i volontari e come vanno gestiti nell'associazione?

La figura più importante orbitante attorno al mondo delle associazioni è senza dubbio quella del volontario.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

l'Ets deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale. Al fine di poter adempiere a tale obbligo deve previamente dotarsi di un "registro volontari", nel quale devono essere inseriti i nominativi e i dati identificativi del volontario; l'Ets deve poi obbligatoriamente assicurare i volontari. L'assicurazione deve prevedere copertura rispetto a infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.